

Allegato A) al rep. n.290873/46303

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

E' costituita una Associazione denominata "MONDO BAMBINO ONLUS".

L'associazione ha sede in Milano e potrà istituire su proposta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo Sezioni distaccate anche in altre città di Italia o all'estero. Può aderire ad organismi regionali, nazionali, comunitari o internazionali, in armonia con i propri scopi associativi.

La sua durata è illimitata.

#### Articolo 2

##### Finalità e scopi

L'associazione, non avente finalità di lucro, ha come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei confronti di bambini e adolescenti svantaggiati, indigenti, esclusi, emarginati o comunque bisognosi, italiani o stranieri sia singolarmente che collettivamente.

L'Associazione quindi a tali categorie di soggetti fornisce:

- aiuti umanitari per il miglioramento delle condizioni della vita, (con particolare attenzione alla crescita spirituale);
- beneficenza, assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria;
- istruzione, formazione, promozione culturale, tutela dei diritti sociali, civili, e politici.

E' espressamente esclusa qualsivoglia finalità di lucro.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà acquistare o ricevere in donazione beni mobili ed immobili, vendere beni immobili, amministrare gli stessi, istituire borse di studio, avere conti correnti bancari e/o postali, e fare qualsiasi operazione che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il perseguimento degli scopi statutari.

### Articolo 3

#### Struttura

Possono far parte della associazione persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, altre associazioni o fondazioni, aventi nazionalità sia italiana che estera.

## TITOLO II

### SOCI

### Articolo 4

#### Soci

Possono aderire tutti i soggetti aventi i requisiti e le caratteristiche individuati nel precedente articolo 3) del Titolo I.

La richiesta di ammissione, previo parere favorevole del Presidente, deve essere esaminata ed approvata con delibera propria da parte del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

### Articolo 5

#### Categoria dei soci

Gli associati appartengono alle seguenti categorie:

Soci ordinari

Soci benemeriti

L'esercizio dei diritti sociali compete ai soci in regola con il pagamento

delle quote associative. I soci hanno facoltà di recedere dalla qualità di socio, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso del socio avrà effetto con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione di recesso.

L'ammissione comporta:

- la conoscenza e l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto nonché delle deliberazioni e delle direttive dei competenti organi dell'associazione;

l'obbligo del pagamento delle quote associative.

La qualità di socio non è trasferibile e si perde per decesso, recesso volontario, decadenza o esclusione. Il procedimento per l'ammissione in qualità di socio si inizia con la domanda anche informale del soggetto interessato.

## Articolo 6

### Cause di decadenza e di esclusione

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può dichiarare la decadenza dei soci:

- per comprovata inosservanza delle norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti;
- per inosservanza delle delibere degli organi sociali;
- in caso di svolgimento di attività contraria agli interessi dell'Associazione;
- qualora siano arrecati danni morali o materiali all'associazione.

## Articolo 7

### Soci ordinari

Sono soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, altre associazioni o fondazioni, aventi nazionalità sia italiana che estera che, avendo versato la quota associativa di ammissione, ed avendo assunto l'impegno di corrispondere la quota associativa annua, previo parere favorevole del Presidente, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'associazione.

#### Articolo 8

##### Soci benemeriti

Sono coloro che, per speciali meriti, su proposta del Presidente e previa loro accettazione scritta, siano con tale qualifica cooptati nell'Associazione dal Consiglio Direttivo.

I soci benemeriti in quanto ad obblighi e diritti sono equiparati agli effetti del presente Statuto ai Soci ordinari, restando tuttavia esonerati dal versamento della quota associativa sia di ammissione sia annuale.

### TITOLO III

#### ORGANI

#### Articolo 9

##### Organi dell'associazione

Sono organi obbligatori dell'associazione:

- l'assemblea dei soci ordinari;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei revisori, è organo non obbligatorio ma eventuale.

Può anche essere prevista l'istituzione di un o più Comitati con

funzioni specifiche.

## Articolo 10

Composizione, attribuzioni e funzionamento dell'assemblea dei Soci ordinari

L'assemblea dei Soci ordinari è costituita da tutti i soci ordinari a ciascuno dei quali spetta un solo voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione che nomina un segretario anche non socio.

La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Le delibere dell'assemblea sono riportate su un apposito registro previamente vidimato.

L'assemblea dei Soci ordinari si riunisce presso la sede sociale, o comunque in Italia, almeno una volta l'anno, e tutte le volte che venga convocata per decisione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due terzi dei Soci ordinari.

La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente mediante affissione, da disporsi almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza, di apposito Avviso presso la sede della Associazione. Tuttavia in casi di eccezionale urgenza o necessità la convocazione può essere fatta mediante raccomandata con A.R. da spedirsi almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza. E' valida l'assemblea in cui sono presenti tutti i soci ordinari anche se non convocata regolarmente.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei soci ordinari, ed in seconda convocazione,

da stabilirsi con intervallo di almeno un'ora, quale che sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Sia in prima sia in seconda convocazione le delibere sono assunte a maggioranza dei soci ordinari presenti.

#### Articolo 11

##### Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.
2. Il presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. In caso di dimissioni, il Presidente dura in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. In ogni caso il periodo di vacatio non potrà superare i dodici mesi.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni; in particolare ha l'uso della firma ed i poteri di rappresentanza legale, amministrativa e processuale dell'Associazione.

#### Articolo 12

##### Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 5 anni, i suoi membri sono rieleggibili; è composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque di cui uno con funzioni di Presidente dell'Associazione, uno con funzioni di tesoriere ed uno con funzioni di segretario. L'Assemblea dei soci nomina il Consiglio direttivo sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di due terzi (2/3) del numero complessivo di tale categoria di soci.

L'assemblea che nomina il Consiglio ne determina anche il numero dei componenti entro i limiti minimo e massimo di cui sopra.

All'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente si provvede nell'atto costitutivo.

3. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezione alcuna.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) delibera, su proposta del Presidente, la convocazione dell'Assemblea dei Soci e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- b) autorizza, su proposta del Presidente, le spese straordinarie;
- c) determina, su proposta del Presidente, l'adeguamento delle quote sociali nonché i tempi e modi di pagamento e di riscossione;
- d) delibera su ogni altro affare demandato alla sua competenza dal presente Statuto.

Il Consigliere con funzioni di tesoriere cura la contabilità e la tenuta dei registri e scritture contabili.

Il Consigliere con funzioni di segretario coadiuva il tesoriere, sbriga la corrispondenza, cura la tenuta dei libri e registri sociali non contabili, redige i verbali.

## Articolo 13

### Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo le funzioni di Presidente vengono assunte dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni, prima della data di convocazione fissata e, in caso d'urgenza, con telegramma spedito almeno due giorni prima della convocazione. Il consiglio è comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i suoi membri.

4. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### Articolo 14

##### Verbalizzazione delle sedute

1. Le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, sottoscritte dal presidente, vengono annotate in appositi registri, a cura del consigliere segretario.

2. I registri restano depositati presso la sede dell'Associazione.

#### Articolo 15

##### Comitati

I Comitati non sono obbligatori, se istituiti, durano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha nominati, sono composti da un numero variabile di membri esperti nominati dal Consiglio Direttivo anche tra non soci.

I Comitati eleggono a maggioranza semplice il Presidente del Comitato stesso.

I Comitati esplicano specifiche funzioni ad esse demandate dal Consiglio direttivo e coadiuvano il Consiglio direttivo stesso nel perseguimento dei fini istituzionali.



## Articolo 16

### Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, non è organo obbligatorio, se istituito si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci anche tra non soci.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente nel suo seno.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) dura in carica per 5 anni;

b) i suoi membri sono rieleggibili;

c) svolge funzioni di controllo sulla gestione contabile dell'Associazione;

d) presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio annuale preventivo e sul bilancio consuntivo. A tale scopo, gli atti contabili, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo saranno messi a disposizione dei Revisori dei Conti, presso la sede sociale, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere alla relativa approvazione.

## TITOLO VI

### PATRIMONIO SOCIALE, QUOTE ASSOCIATIVE, SPESE

#### AMMINISTRATIVE E BILANCI

## Articolo 17

### Patrimonio sociale e proventi

1. Il patrimonio sociale, costituente il fondo comune dell'Associazione è formato:

- dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo sono di

proprietà dell'Associazione;

- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo o scopo, fino a che non siano erogate.

2. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative di ammissione dei soci;

- quote associative annue dei Soci;

- interessi attivi e altre rendite patrimoniali;

- oblazioni volontarie, lasciti o donazioni di soci o di terzi;

- rendite provenienti da attività reali;

- entrate attribuite direttamente o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o privati, da società, da consorzi e da persone fisiche in relazione alla sua attività istituzionale;

- proventi vari.

## Articolo 18

### Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dell'anno stesso.

2. I bilanci ed i rendiconti fanno riferimento al predetto periodo.

## Articolo 19

### Quote associative

1. Le quote associative di ammissione e quelle annue sono stabilite, con delibera del Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

2. Le predette quote associative possono essere adeguate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

3. I soci non in regola con il versamento delle quote associative non

hanno diritto a partecipare alla vita del sodalizio. I soci che non versano per due anni consecutivi la quota associativa annua decadono "ipso jure".

#### Articolo 20

##### Spese

L'esercizio delle cariche è assolutamente gratuito.

Al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Comitati, se istituiti, non spetta alcun compenso per l'attività svolta, ma unicamente il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

#### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Articolo 21

##### Recesso ed esclusione dei soci

Per il recesso e l'esclusione dei Soci valgono, per quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, le norme contenute nell'articolo 24 del Codice Civile.

#### Articolo 22

##### Modifiche Statutarie e Scioglimento

Per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione è necessario tanto in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di 3/4 dei soci fondatori.

Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente dell'Associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche i liquidatori.

#### Articolo 23

##### Liquidazione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'associazione, tutti i suoi beni, mobili ed immobili, saranno devoluti ad altre associazioni aventi finalità analoghe o affini alla stessa, su proposta del Presidente, e decisione dall'Assemblea dei Soci, con i quorum e le maggioranze previste per la delibera di scioglimento.

#### Articolo 24

##### Rinvio

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cologno Monzese, il 15 (quindici) novembre 2013 (duemilatredici).

Firmato: MATTIOLO CLAUDIO

" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)

Copia autentica composta di OTTO mezzi fogli conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme, nei miei atti.

Cologno Monzese il giorno 27 novembre 2013.